



Prot. N° 84635 del 01.07.2016 allegato/i _____

Tit. _____ cl. _____ fasc. _____

Alla Prof.ssa Grazia Ghermandi
Al Prof. Angelo Marcello Tarantino
Al Prof. Paolo Pavan
Alla Prof.ssa Letizia Leonardi
Al Prof. Emanuele Galligani
Al Prof. Gianni Cappelli
Alla Prof.ssa Maddalena Rossi
Al Prof. Giuliano Lemme
Al Prof. Paolo Di Toma
Alla Prof.ssa Maria Donata Panforti
Alla Prof.ssa Maria Giuseppina Bartolini

e, p.c. Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”
e, p.c. Ai Direttori dei Dipartimenti di Area medica
e, p.c. Al Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita
e, p.c. Al Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia
e, p.c. Al Direttore del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane

e, p.c. Al Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia

e, p.c. Alla Direzione Servizi agli Studenti

e, p.c. Alla Direzione Pianificazione e Valutazione

e, p.c. All’Ufficio Personale docente

Loro sedi

OGGETTO: Presidenti di Consigli di Corso di studio aventi scadenza nel mese di ottobre 2016 - Adempimenti relativi all’elezione dei nuovi Presidenti per il triennio accademico, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 (Codice pratica: EL17616).

Con la presente si rammenta che sono in prossima scadenza i Presidenti di Consiglio di Corso di Studio in indirizzo.

I Decani dei relativi Consigli sono pertanto chiamati ad indire e sovrintendere le rispettive elezioni secondo le modalità di seguito indicate, in tempo utile per l’entrata in carica dei nuovi Presidenti alla data del 1° novembre 2016.



Si ricorda anzitutto quanto disposto all'art. 34 del nuovo Statuto di Ateneo relativamente ai Consigli di Corso di Studio:

1. *I Dipartimenti o, su loro delega, le Scuole di Ateneo possono istituire Consigli dei Corsi di Studio, allo scopo di organizzare, coordinare e valutare l'attività didattica.*
2. *I Consigli di Corso di Studio sono composti dai docenti e ricercatori che svolgono attività didattiche nel Corso, dal personale tecnico-amministrativo che svolge funzioni inerenti al Corso stesso, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero non inferiore al quindici per cento del numero totale dei componenti il Consiglio.*
3. *Le modalità di designazione o elezione dei componenti e di funzionamento dei Consigli dei Corsi di Studio sono disciplinate dal regolamento dei Dipartimenti o, su delega di questi, dalla Scuola.*
4. *I Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio sovrintendono al buon funzionamento dei corsi, rappresentandoli sia a livello di Ateneo sia a livello di conferenze nazionali, ove istituite. Possono far parte delle giunte di Dipartimento e degli organi deliberanti delle Scuole di Ateneo.*
5. *I Presidenti dei Consigli di Corso di studio vengono eletti fra i professori di ruolo, ovvero, in caso di indisponibilità, fra i ricercatori a tempo indeterminato che ne fanno parte, secondo modalità stabilite dai regolamenti. Hanno mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta, e sono nominati con Decreto del Rettore.*
6. *I Consigli di Corso devono essere obbligatoriamente costituiti per i Corsi di Laurea delle classi di Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, e delle classi di Lauree e Lauree Magistrali in professioni sanitarie.*

Come noto, contrariamente a quanto previsto sotto la vigenza del precedente Statuto, la costituzione dei suddetti organi **non è obbligatoria, ma facoltativa**, salvo che per i Corsi di Laurea delle classi di Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, e delle classi di Lauree e Lauree Magistrali in professioni sanitarie. (In proposito si rimanda anche al Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia, emanato con Decreto del Rettore n. 80 del 05.05.2015 - art. 9)

Relativamente alla composizione dei Consigli di Corso di Studio per la componente docente, si invita a tenere conto, possibilmente, dei **compiti didattici assegnati per l'anno accademico 2016/2017, ove già definiti.**

Indicazioni in merito alla procedura di elezione dei Presidenti di Consiglio di Corso di Studio

Si rinvia in merito al disposto dell'art. 54 e seguenti del Regolamento Elettorale di Ateneo, che così dispongono:

“CAPO X

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio

Art. 54

Elettorato passivo

1. *Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea e Laurea Magistrale, e di Consiglio di Classe o Interclasse è eletto tra i Professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni e non può esser rieletto consecutivamente più di una volta.*

2. Nel caso di indisponibilità documentata dei professori di ruolo, per la carica di Presidente del Consiglio l'elettorato passivo è esteso ai ricercatori a tempo indeterminato che ne fanno parte.

Art. 55

Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale è costituito dal Consiglio di Corso di Studio come composto a norma dell'art. 34, comma 2, dello Statuto.

Art. 56

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Decano dei professori di prima fascia del Consiglio o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio per procedere all'elezione del Presidente per il successivo triennio. La seduta del Consiglio deve essere convocata per una data successiva di non meno di quindici e non più di trenta giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione per affissione all'albo del Dipartimento dell'ordine di convocazione.

2. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni naturali e consecutivi dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.

3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano, o chi lo sostituisce, provvede a:

- a) indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;
- b) designare, scegliendoli tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione, due scrutatori che lo affiancheranno nello svolgimento delle predette operazioni;
- c) fissare la data per l'eventuale seconda votazione.

Art. 57

Votazioni

1. Nella prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

3. Sul buon andamento delle votazioni vigilerà il Professore Decano del Consiglio o suo sostituto.

Art. 58

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'albo del Dipartimento e comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.

2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore dell'Università ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Presidente assume la carica all'atto della nomina e resta in carica per un intero mandato.



Art. 59
Norma di rinvio

l. Il Regolamento di Dipartimento può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a Presidente del Consiglio di Corso di studio."

Si ricorda altresì che l'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale che assicuri un **numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo** o, nel caso di personale dipendente a tempo determinato, prima della data di termine del contratto. Il computo del termini decorre dalla data d'inizio del mandato.

Con riferimento alla eventuale rieleggibilità degli attuali Presidenti di Consiglio di Corso di Studio, va chiarito non sono da conteggiarsi eventuali periodi già espletati all'entrata in vigore del nuovo Statuto (ai sensi dell'art. 2, comma 10 della Legge 30.12.2010, n. 240 "10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere d) (*Rettore*), g) (*Senato Accademico*) e m) (*Consiglio di Amministrazione*), sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti".)

Va precisato che l'eventuale indisponibilità dei Professori di ruolo, da documentarsi ai fini dell'attribuzione dell'elettorato passivo ai Ricercatori a tempo indeterminato, andrà acquisita tramite apposita dichiarazione sottoscritta da ciascuno dei Professori di prima e seconda fascia in seno al Consiglio.

Alla pagina:

<http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>

sarà reso disponibile un un fac simile di lettera di convocazione del Consiglio in seduta Straordinaria, un fac simile di verbale ed un fac simile di scheda elettorale.

Per chiarimenti le SS.LL. possono prendere contatti con la Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare, tel. 059/205.8355 (Dott.ssa Francesca Simionato), e-mail: affariistituzionali@unimore.it.

Cordiali saluti

IL RETTORE
(F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO)